

Belforte

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
via C.Colombo 44, 00147 Roma;
cress@pec.minambiente.it

Borgo Val di Taro, 29 settembre 2021

**Procedimento di V.I.A. Nuovo Permesso Ricerca Mineraria Denominato “Corchia” -
Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Am-
bientale (V.I.A.) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

Il Sottoscritto, Edmondo Lecchini, Concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria “Bel-
forte”, alle pagine seguenti


PRESENTA,

ai sensi del D.Lgs.152/2006, motivate OSSERVAZIONI al Progetto Id 5944 - Procedimen-
to di V.I.A. Nuovo Permesso Ricerca Mineraria Denominato “Corchia”.

CHIEDE,

inoltre, che sia espresso parere negativo all’istanza presentata dalla Ditta Energia Mine-
rals Italia S.r.l. volta ad ottenere permesso di ricerca mineraria “Corchia” per rame e mine-
rali associati nei Comuni di Berceto e Borgo Val di Taro nell’area del complesso minerario
Belforte, Corchia, Val Manubiola.


Il Concessionario
Edmondo Lecchini



Azienda Faunistico Venatoria
“Belforte”

Osservazioni

*alle integrazioni alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (D.lgs. 152/2006) relativa al progetto di Permesso di ricerca mineraria “Corchia” per rame e minerali associati nei Comuni di Berceto e Borgo Val di Taro PR
Miniere del complesso minerario Belforte, Corchia, Val Manubiola, presentato dalla Ditta Energia Minerals Italia S.r.l.*



Settembre 2021

*Studio Tecnico e di Consulenza in Ecologia applicata e Ingegneria ecologica
Dott. Biol. Giorgio Malaguzzi*

Via Tondelli 1/5 - 42021 Bibbiano RE - Telefono e fax: 0522882998 - Telefono mobile: 3483027779

e-mail: studiomalaguzzi@tin.it - P.E.C.: giorgio.malaguzzi@biologo.onb.it

Ordine Nazionale dei Biologi: 028896

Ordine Nazionale Giornalisti: 73618 El. Pubbl.

Tecnico Faunistico I.S.P.R.A.

P. I.V.A.: 00282990357


Premessa

L'Azienda Faunistico Venatoria Belforte, il cui territorio in concessione regionale ricade nel Comune di Borgo Val di Taro PR, ha già a suo tempo presentato motivate osservazioni in merito alle procedure di V.I.A. e di VINCA riguardanti il progetto, presentato dalla Ditta Energia Minerals Italia S.r.l., volto ad ottenere il "*Permesso di ricerca mineraria "Corchia" per rame e minerali associati*".

Come già sottolineato dalla A.F.V. Belforte nelle citate sue osservazioni, l'Azienda stessa può senza ombra di dubbio essere annoverata fra i portatori di interesse specifico più titolati ad esprimersi sul tema, in quanto –come dimostra lo stralcio cartografico riportato alla pagina che segue- una assai significativa parte del territorio dell'A.F.V. Belforte risulta ricadere all'interno del "*quadrante del permesso di ricerca minerario*" individuato dal proponente. Nonché in quanto la L. 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 16, definisce le Aziende Faunistico Venatorie come istituite "*per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica*", prevedendo poi che le relative concessioni debbano "*essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico*". Non a caso, la D.G.R. 2002/969, al punto 2.1, impone che questi Istituti debbano ricadere "*nei territori che posseggono caratteristiche ambientali di elevato interesse naturalistico e di elevate potenzialità faunistiche*". Che l'area in cui ricade l'Azienda rivesta un significativo interesse conservazionistico è d'altronde confermato dal fatto che, come pure evidenzia il citato stralcio cartografico riportato alla pagina che segue, gran parte del territorio aziendale è stato individuato come facente parte del S.I.C. IT4020013 "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola".

L'evolversi delle procedure di V.I.A. riguardanti il progetto in questione ha portato alla presentazione, da parte del proponente, di una relazione integrativa, che avrebbe dovuto dare esaustiva risposta alle osservazioni presentate da vari portatori d'interesse, fra cui, come ricordato, l'A.F.V. Belforte stessa.

La presente relazione controdeduttiva, esaminando i contenuti dell'integrazione presentata dal proponente, mira a presentare opportune osservazioni rispetto a queste integrazioni, facendo emergere la inadeguatezza di alcune fra le risposte fornite dal proponente alle questioni poste dall'A.F.V. Belforte nella comunicazione riportante le proprie prime osservazioni al riguardo del progetto in esame.



Rapporti topografici fra A.F.V. Belforte, Siti Natura 2000 e quadrante del permesso di ricerca minerario

Osservazioni e controdeduzioni

Preso atto della rinuncia, da parte del proponente, alla prevista effettuazione di campionamenti interessanti i corsi d'acqua, in questo modo accogliendo la prima delle osservazioni dell'Azienda, nel prosieguo si analizzerà la risposta fornita relativamente alla seconda osservazione aziendale a suo tempo resa, che si riferiva agli impatti legati al *“possibile utilizzo dell'elicottero o in alternativa di droni per eseguire dall'alto delle attività di indagine”*. Nelle sue integrazioni, il proponente afferma di aver escluso, accogliendo le osservazioni, l'uso di elicotteri e droni, sostituendoli, per il rilievo dei dati geofisici, con un aereo, il BN2 Islander. Si tratta di un bimotore a pistoni ad ala alta, che, secondo le previsioni del proponente, *“sorvolerebbe l'area ospitante la fauna di interesse conservazionistico”* ad una velocità che *“si attesta attorno ai 257 km/h”*. Per quanto riguarda il piano di volo, il proponente afferma: *“considerando che la lunghezza del tragitto di sorvolo è di circa 102.000 m; si può stimare il tempo di volo in circa 24 minuti (=102 km / 257 km/h)”*, mentre, per quanto riguarda l'impatto acustico, scrive: *“come riportato da EASA (TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET FOR NOISE No.EASA.A.388 for BN2 Islander Series Aircraft) per il velivolo in questione, l'emissione sonora oscilla tra i 74 e gli 88 dBA. All'interno di tale range è da ritenersi attendibile il valore più basso, tipico dell'assetto leggero impiegato per le analisi previste e la breve tratta da percorrere”*.

Prima di proseguire nella disamina delle argomentazioni delle integrazioni del proponente riguardanti questo tema, occorre sottolineare come paia quantomeno arbitraria l'affermazione secondo cui *“la breve tratta da percorrere”* possa in qualche modo influire sul livello di emissione sonora da parte del velivolo. Detto ciò, la sottolineatura della brevità della tratta da percorrere pare stridere pesantemente con il dato, citato al paragrafo precedente, riguardante la *“lunghezza del tragitto di sorvolo è di circa 102.000 m”*, ovvero 102 chilometri.

Nella trattazione del tema, il proponente fa riferimento all'applicazione al caso di specie della formula che calcola *“l'attenuazione dovuta alla distanza (Att_{sfer}) tra la sorgente sonora e il ricettore, considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero”*, giungendo alla conclusione che *“si può stimare l'attenuazione del suono emesso a 150 m”, in “20 dBA”*. A questo punto, applicando detto valore di attenuazione al solo valore minimo nella forcella di emissione sonora riportata nella documentazione EASA, conclude: *“con ciò si giunge al valore di circa 54 DbA”*. Pare evidente anche in questo caso l'arbitrarietà dell'affermazione, quando sarebbe stato corretto riferirsi, coerentemente con i dati EASA, ad una forcella di valori compresi fra i 54 e i 68 DbA.

Vale a questo punto ricordare come lo stesso proponente nella sua relazione affermi: *“l’obiettivo è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della soglia di disturbo che si attesta su valori prossimi a 50 dB(A). Al di sopra di questa soglia si osservano gli effetti del disturbo da rumore sulle specie della fauna selvatica (Reijnen e Thissen 1986, in Dinetti, 2000).”*

Orbene, riferendosi al valore arbitrariamente utilizzato per l’entità del rumore provocato dall’aviomezzo come percepito a livello del suolo, ovvero 54 DbA, il proponente conclude: *“tale valore si colloca in prossimità o poco oltre la soglia di disturbo alla fauna selvatica”* (dalla relazione stessa individuata al livello di 50 DbA, ricordiamo). Questa affermazione pare essere difficilmente sostenibile in ogni caso, in presenza di uno sforamento tutt’altro che trascurabile, in quanto pari all’8% del valore limite, ma lo diventa in maniera ancor più difficile se si prende in considerazione non il valore minimo, ma il valore massimo -pari, come detto, a 68 DbA-, nel qual caso lo sforamento risulta essere addirittura del 36%. Anche nel caso in cui ci si riferisse poi al valore medio fra i due estremi della forbice previsionale (61 DbA), lo sforamento sarebbe senz’altro altamente significativo, raggiungendo il 22%.

Il proponente insiste poi sul *“notevole effetto schermante svolto dalla vegetazione”* al riguardo del rumore, trascurando si osservare che tale effetto si verifica solo nelle aree a significativa copertura forestale, ma non certo nel caso degli ecosistemi erbacei, presenti in quantità tutt’altro che trascurabile nell’ area aziendale e di interesse progettuale ingenerale (si veda in proposito la documentazione fotografica riportata alla pagina seguente, tratta da Google Earth).

La relazione integrativa trascura poi, soprattutto, di prendere in considerazione l’effetto di amplificazione dovuto alla orografia del sito di interesse, che non si colloca in un contesto pianiziale, ma presenta le caratteristiche di un crinale posto fra due profonde valli (quelle del Fiume Taro e del suo affluente Rio Manubiola). Il sito individuato come *“quadrante del permesso di ricerca minerario”*, si estende infatti sul crinale, posto in destra idrografica del Fiume Taro, che divide la valle del Taro da quella del Manubiola, in prossimità della confluenza fra questi due corsi d’acqua, nonché sui versanti del crinale stesso appartenenti alle due valli. Versanti decisamente acclivi, visto che l’area che costituisce il quadrante del permesso di ricerca mineraria vede zone a quote minime collocate intorno ai 330 metri sul livello medio del mare nel caso della valle del Taro e intorno ai 340 metri in quello della valle del Manubiola, raggiungendo sul crinale quote massime che raggiungono i 1.162 metri in corrispondenza della vetta di Monte Binaghe.



Riprese aeree a volo d'uccello dell'are di interesse (fonte: Google Earth)

In proposito, vale anche ricordare come la quota di sorvolo dichiarata sia programmata in 150 metri rispetto al livello del suolo. Da ciò si deduce che le rotte di volo dovranno necessariamente essere parallele rispetto all'asse del crinale spartiacque e che i passaggi di sorvolo lungo le due valli dovranno essere molte volte ripetuti, come si evince dalla dichiarazione del proponente che afferma "*considerando che la velocità di crociera, alla quale il velivolo sorvolerebbe l'aera ospitante la fauna di interesse conservazionistico, si attesta attorno ai 257 km/h: ... omissis ... considerando che la lunghezza del tragitto di sorvolo è di circa 102.000 m; si può stimare il tempo di volo in circa 24 minuti (=102 km / 257 km/h)*". Poiché la larghezza del quadrante del permesso di ricerca minerario risulta essere, nella direzione dell'asse del crinale, pari a circa 6.000 metri, pare altrettanto ragionevole calcolare in almeno 17 (102.000/6.000) i passaggi in sorvolo del quadrante di ricerca stesso. Se poi nel calcolo ci si riferisse, come afferma il proponente, alla sola "*aera ospitante la fauna di interesse conservazionistico*" -quindi all'area individuata come SIC che interessa solo la metà meridionale del quadrante in questione- i passaggi in sorvolo ovviamente raddoppierebbero di numero raggiungendo addirittura in numero di 34.

Da quanto sopra esposto, pare possa dunque essere lecito considerare senz'altro insufficiente e inadeguata, come detto in premessa, la trattazione di questo punto da parte del proponente nella sua integrazione e quindi sia altrettanto lecito considerare infondata e inaccettabile la sua conclusione a proposito della trascurabilità dell'incidenza del sorvolo sulla fauna del sito.

Ciò detto, nell'ulteriore prosieguo si analizzerà la situazione relativamente alla terza osservazione aziendale a suo tempo resa, che si riferiva agli impatti legati alla realizzazione degli accessi alle gallerie o accessi in sotterraneo previsti dal proponente, che al punto 4.3 dello Studio di Impatto Ambientale, afferma infatti che, fra le attività di rilevamento geochimico, "*in presenza di gallerie o accessi in sotterraneo, dove possibile e nel caso accompagnati dagli addetti, il rilevamento verrà condotto anche sulle formazioni rocciose presenti in sottosuolo*". L'osservazione a suo tempo resa evidenziava come non venisse poi però fatto minimamente cenno in seguito, fra gli impatti possibili sulla fauna, a quello causato da queste attività sulla chiroterofauna, considerato che esse si svolgono in siti di vitale importanza per l'ecologia di e l'etologia di questo importantissimo, prezioso e poco studiato gruppo animale. In proposito, va sottolineato come lo Standard Data Form del S.I.C. IT4020013 "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola" e il Quadro conoscitivo 2018 dello stesso sito documentino la presenza nel sito stesso di ben 9 specie di chiroteri: il Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), il Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus*

hipposideros), il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*), il Molosso di Cestoni (*Tadarida teniotis*), il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), il Vespertilio di Daubenton (*Myotis daubentonii*), la Nottola di Leisler (*Nyctalus leisleri*), il Serotino comune (*Eptesicus serotinus*) e il Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*). Fra queste specie, due (i due Ferro di cavallo, maggiore e minore) sono inoltre definite come “di interesse comunitario” in quanto comprese nella lista di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. In proposito, l’osservazione aziendale a suo tempo resa già evidenziava poi, giustamente, come non a caso il Piano di Gestione del S.I.C. “Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola”, al punto 4, affermi “è vietato accedere ai tunnel e alle gallerie nei complessi minerari del sito, salvo autorizzazione dell’Ente gestore”, concludendo con l’evidenziare come fosse particolarmente sorprendente che di tutto ciò non si trovasse la benché minima traccia nel S.I.A. del proponente laddove si trattava degli impatti sulla fauna locale.

Orbene, ancor più sorprendente pare ora che anche nella relazione integrativa del proponente non compaia alcun -sia pur minimo- cenno di risposta a questa importante osservazione al riguardo della chiroptorofauna e dei possibili impatti sulla popolazione locale di questo importantissimo elemento dell’ecosistema locale dovuti alle prospezioni esplorative in sottosuolo.